

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ABACAVIR E LAMIVUDINA MYLAN PHARMA (lamivudina e abacavir) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n.: 044773012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n.: 044773024 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n.: 044773048 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Abacavir e Lamivudina Mylan Pharma» (lamivudina e abacavir) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Abacavir e Lamivudina Mylan Pharma (lamivudina e abacavir), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 settembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A05129

**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERA 25 giugno 2020.


Sisma Abruzzo 2009 - Approvazione dell'utilizzo delle risorse assegnate all'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2011, n. 3979, come rimodulata dalle delibere CIPE n. 93 del 17 dicembre 2013 e n. 111 del 22 dicembre 2017. (Delibera n. 29/2020).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, che dispongono misure a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge e, in particolare, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2011, n. 3979, che assegna all'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo un importo di euro 8.500.000,00, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti l'anno scolastico 2011-2012 e per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2012-2013 nel territorio della Regione Abruzzo;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;



Visti in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, che ha confermato, con modificazioni, la Struttura di missione ridenominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2020, che conferisce *ad interim* all'ing. Fabrizio Curcio, dirigente di prima fascia del ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e Capo del Dipartimento Casa Italia, l'incarico di coordinatore della citata Struttura di missione;

Vista la propria delibera n. 43 del 23 marzo 2012, ove le risorse assegnate con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3979 dell'11 novembre del 2011, sono ricomprese nell'importo complessivo assegnato da questo Comitato al Commissario per la ricostruzione per l'anno 2012;

Considerato che le risorse assegnate sono nella totale disponibilità dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo in quanto trasferite dapprima da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione per un importo di euro 2.655.273,00 e, successivamente, nell'aprile del 2013, da parte del Ministero dello sviluppo economico per un importo di euro 5.844.727,00;

Vista la propria delibera n. 93 del 17 dicembre 2013, con la quale questo Comitato ha preso atto della richiesta avanzata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, volta a utilizzare per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 le risorse assegnate dalla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3979 del 2011 e, in particolare, il residuo importo di 5.844.727,00 euro, già nella disponibilità dello stesso Ufficio;

Vista la propria delibera n. 111 del 22 dicembre 2017, con la quale questo Comitato ha preso atto della richiesta avanzata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, volta a utilizzare anche per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, le risorse assegnate dalla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3979 del 2011 e, in particolare, il residuo importo di 4.010.265,54 euro, già nella disponibilità dello stesso Ufficio;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri, prot. USG n. 8643 del 19 giugno 2020, con la quale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione, si propone a questo Comitato di approvare la richiesta avanzata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, volta a utilizzare, per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, le economie generate a valere sulle risorse assegnate dalla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3979 del 2011, come rimodulata da ultimo con la citata delibera CIPE n. 111 del 2017, che ammontano nel loro complesso a euro 1.575.038,22;

Vista la documentazione allegata alla predetta proposta dalla quale risulta che permane la necessità di garantire per il biennio scolastico 2020-2021 e 2021-2022 le attività svolte negli anni scolastici precedenti, in coerenza con le finalità indicate con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3979 del 2011, atteso il perdurare delle esigenze connesse al sisma del 2009 a seguito della cessazione dello stato di emergenza e anche in relazione ad ulteriori e specifiche esigenze legate all'emergenza sanitaria in atto, e che, pertanto, si ritiene necessario poter disporre delle risorse residue pari a euro 1.575.038,22;

Considerato che l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo prevede di destinare le suddette risorse residue, pari a euro 1.575.038,22, ad attività da svolgersi negli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 per le seguenti finalità:

a) assicurare il supporto socio-educativo alle famiglie ancora interessate al perdurare delle fasi di ricostruzione e proseguire nelle attività di ampliamento dell'offerta formativa, per euro 585.902,22;

b) garantire vigilanza e sicurezza nei moduli ad uso scolastico provvisorio (di seguito MUSP) per euro 900.000,00;

c) provvedere agli interventi di manutenzione dei MUSP, per euro 89.136,00;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi dell'art. 3 della propria delibera n. 82 del 2018, concernente il vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la nota, prot. n. 3559-P del 25 giugno 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. È approvata la richiesta avanzata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, volta a utilizzare per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, le risorse assegnate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3979 del 2011, come rimodulata da ultimo con la citata delibera di questo Comitato n. 111 del 2017, e, in particolare, il residuo importo di 1.575.038,22 euro, già nella disponibilità dello stesso Ufficio e non ancora utilizzato. La relativa articolazione per finalità e per anni scolastici è indicata nella tabella seguente:



Finalità	Anno scolastico 2020/2021	Anno scolastico 2021/2022	Spesa nel biennio
Tempo pieno e tempo prolungato Ampliamento offerta formativa	euro 292.951,11	euro 292.951,11	euro 585.902,22
Vigilanza e sicurezza	euro 450.000,00	euro 450.000,00	euro 900.000,00
Manutenzione MUSP	euro 44.568,00	euro 44.568,00	euro 89.136,00
Totale	euro 787.519,11	euro 787.519,11	euro 1.575.038,22

2. La Struttura di missione, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio scolastico regionale, riferirà al CIPE sulla successiva attuazione degli interventi, l'entità della spesa effettivamente sostenuta, la finalità perseguita nonché la capienza delle risorse assegnate per la copertura dell'eventuale nuovo fabbisogno.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 111 del 2017.

Roma, 25 giugno 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1057

20A05120

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 14 settembre 2020.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 6 - Autonomia delle università;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia emanato con decreto rettorale 2 dicembre 2011, n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2011;

Vista la delibera del 16 giugno 2020, n. 102, con la quale il senato accademico ha approvato la proposta di modifica dello statuto;

Vista la delibera del 17 giugno 2020, n. 117, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica dello statuto approvata dal senato accademico;

Vista la nota protocollo del 1° luglio 2020, n. 113534, con la quale lo statuto modificato è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca, per l'esercizio del controllo previsto dal citato art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le osservazioni pervenute dal Ministero dell'università e della ricerca con nota protocollo del 27 agosto 2020, n. 9592;

Ritenuto opportuno recepire le osservazioni pervenute dal Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la delibera dell'8 settembre 2020, n. 139, con la quale il senato accademico ha recepito le osservazioni predette nel testo dello statuto;

Vista la delibera del 9 settembre 2020, n. 178, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo dello statuto che recepisce le osservazioni ministeriali;

Rilevata l'urgenza di avviare le procedure elettorali per la ricostituzione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, in scadenza al 31 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto dell'Università degli studi di Brescia nel testo allegato al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

A decorrere dalla data di cui all'art. 2, è abrogato il vigente statuto emanato con decreto rettorale 2 dicembre 2011, n. 68.

Brescia, 14 settembre 2020

Il rettore: TIRA

